





non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”) come autenticamente interpretato dall’art. 2, co. 25, L. n. 549/1995 (“L’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”).

La pretesa dell’Inps trae origine dal verbale di accertamento n. 2015018936/DDL, formato il 27 giugno 2016 e notificato il 4 luglio 2016 con il quale gli Ispettori Inps avevano accertato che nel periodo dal maggio 2011 all’aprile 2016 [REDACTED] in qualità di titolare della omonima impresa individuale, aveva applicato alle proprie dipendenti Elena Morellato e Cavalli Elisa il CCNL siglato dalla SNA e dalla CONFSAL/FESICA e CONFSAL/FISALS ed aveva assunto come base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali retribuzioni inferiori a quelle previste dalle citt. norme di legge.

La ricorrente chiede l’annullamento dell’avviso di addebito relativo al verbale di accertamento ispettivo 27.6.2016 notificato il 4.7.2016.

Nel settore delle Agenzie assicurative in gestione libera sono stati sottoscritti nel 2014 due diversi CCNL.

In data 10.11.2014 le sigle **SNA** (SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE), **CPMI ITALIA** (CONFEDERAZIONE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA E IMPRESA ITALIANA) e **FESICA CONFSAL** ( FEDERAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO) **CONFSAL FISALS** (FEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI STRANIERI) ( per semplificare “ contratto SNA”). stipulano un *nuovo* CCNL. Il CCNL ha decorrenza 10.11.2014 e non ha caratteristiche di rinnovo contrattuale. Come comunicato da SNA ai propri iscritti si tratta di un contratto applicabile ai soli iscritti SNA che non prevede indennità arretrate o erogazioni connesse alla lunga vacanza contrattuale che ne ha preceduto la stipula ( doc. 6 INPS e 3 ric.).

In data 20.11.2014, in relazione alla medesima categoria del settore creditizio/ assicurativo, le sigle le sigle **ANAPA** (ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI



PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE), UNAPASS ( UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE) (*associazioni datoriali*) e FIBA-CISL (FEDERAZIONE ITALIANA BANCARI ED ASSICURATIVI), FISAC –CGIL (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI) UILCA (UIL CREDITO ESATTORIE ED ASSICURAZIONI) e FNA (FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI)- OO.SS- (per semplificare “contratto ANAPA, UNAPASS”) stipulano un contratto collettivo nazionale avente validità di *rinnovo contrattuale* con decorrenza 1.1.2012 e validità triennale sia per la parte economica che per la parte normativa.

E’ indubbio che a decorrere dal novembre 2014 esistano un nuovo CCNL (contratto SNA) e un rinnovo del CCNL (contratto ANAPA-UNAPAS); la situazione ha ingenerato comportamenti diversi da parte dei datori di lavoro.

Nella specie (doc. 2, 8 all INPS), come precisato a verbale e negli allegati, INPS ha dettagliatamente quantificato i contributi dovuti per le due dipendenti in base agli imponibili da applicare derivanti dal CCNL ANAPA UNAPASS al netto del già versato. Gli ispettori, constatato che l’azienda applica il CCNL SNA dal dicembre 2014, ha quantificato le differenze contributive dovute dal datore di lavoro poiché “*dal raffronto tra le retribuzioni previste dal “rinnovo contrattuale” e quelle applicate dall’azienda in base al “nuovo CCNL SNA” è emerso che l’azienda non ha adeguato gli imponibili contributivi in base alle tabelle del CCNL rinnovato del 20.11.2014 che si devono prendere in considerazione anche se il CCNL non è applicato dall’azienda nei rapporti con i dipendenti.*”

La parte ricorrente non contesta che esistano differenze di imponibili tra i due CCNL del 10.11.2014 e del 20.11.2014 e non nega che gli imponibili del CCNL del 20.11.2014 siano migliorativi per i lavoratori del settore rispetto a quelli previsti dal contratto SNA che non riconosce nemmeno il diritto ad arretrati.

Gli Ispettori hanno utilizzato come base di calcolo dei contributi previdenziali il CCNL in base al diverso (e più favorevole) imponibile contributivo ex CCNL FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, FNA, ANAPA, UNAPASS perché hanno ritenuto che le organizzazioni sindacali stipulanti siano quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tanto premesso, in diritto l’art. 1, comma 1, DL n. 338/1989 (convertito nella L. 339/1989) così prevede: 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle



organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Con riferimento all'articolo in commento la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il seguente principio di diritto: L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione; né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale e a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso (Cass., n. 16 del 05/01/2012).

La maggiore o minore rappresentatività va riferita, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 248/08 cit., come pure ai sensi dell'analoga previsione dettata in materia di imponibile contributivo dall'art. 1 d.l. n. 338/89 cit., non al contratto collettivo ma alle OO.SS. che lo hanno stipulato.

Spetta all'INPS dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l'Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali (v. Cass. 23.4.1999 n. 4074 e Cass. 19.5.2003 n. 7842), non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l'altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo.

E' in concreto fuori discussione, e neppure INPS afferma il contrario, la maggiore rappresentatività, quantomeno in termini di imprese associate, delle OO.SS. che per parte datoriale hanno stipulato il CCNL invocato dalla ricorrente (cd CCNL SNA).



Quanto alle OOSS dei lavoratori non si ritiene possa accedersi alla tesi del “fatto notorio”.

Secondo quanto statuito da giurisprudenza anche di legittimità, “... *il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo del contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tali grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile ... restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice ...*” (cfr. Cassazione, sentenza del 19.03.2014, n. 6299).

Va osservato che lo stesso Ministero del Lavoro – con il decreto n. 14280 ter del 4 luglio 2014, successivo a quella richiamata da INPS del 1.6.2012– ha dato atto che **“da una valutazione comparativa tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali citate condotta in base ai suindicati criteri risultano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale le seguenti organizzazioni sindacali: (...)**

**Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFSAL)**” (doc. 21 all INPS).

Orbene, sulla base degli indici in virtù dei quali viene valutata la rappresentatività sindacale, il Ministero del Lavoro ha confermato che la CONFSAL – ossia la sigla sindacale dei lavoratori firmataria del CCNL applicato dall’Agenzia ricorrente – dev’essere annoverata tra quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per le ragioni esposto deve essere annullato l’avviso di addebito opposto.

Le spese di lite vengono compensate, alla luce della particolarità del caso e della complessità della normativa di settore.

### PQM

visto l'art. 429 c.p.c.,

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’avviso di addebito n. 307 2016 0003634252000 emesso nei confronti della parte ricorrente;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Pavia 26.2.2019

Il Giudice del lavoro  
Federica Ferrari

